

ziale ai lavoratori socialmente utili con criteri e finalità che agli interroganti risultano incomprensibili. (4-01702)

\* \* \*

### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

VILLARI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi è stata presentata alle Segreterie Confederali di FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL la bozza del disegno di legge per la revisione della normativa sui benefici per i lavoratori esposti al rischio amianto;

dalla lettura del disegno di legge si evince, da un lato il giusto allargamento della platea degli aventi diritto a tutte le categorie dei lavoratori a prescindere dall'Ente Previdenziale di appartenenza ma dall'altro la riduzione del moltiplicatore da 1,5 a 1,25, l'introduzione di modalità di calcolo fortemente selettive e più restrittive delle attuali e l'affidamento esclusivo della certificazione all'Inail, con il disimpegno del Ministero del Welfare ed in particolare degli ispettori del lavoro, configurano un quadro normativo secondo il quale, nel prossimo futuro, i lavoratori che potranno accedere al pensionamento anticipato si conteranno in poche unità;

in sostanza, secondo la proposta del Ministro, il coefficiente di calcolo, per i lavoratori esposti al rischio amianto, per un periodo superiore ai dieci anni, utile per calcolare i benefici ai fini pensionistici ex articolo 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, come modificata dalla legge n. 271 del 1993) viene di fatto dimezzato, finanche con effetto retroattivo, anche per quelle certificazioni rilasciate dall'Inail prima dell'entrata in vigore della nuova legge (articolo 4 comma 3 del disegno di legge);

l'approvazione di tale provvedimento comporterebbe quindi, un gravissimo danno a tutti quei lavoratori che sono stati esposti al rischio amianto, specialmente in quelle realtà industriali del Sud ove le condizioni socio-economiche sono tra le più precarie del paese;

in Campania, ad esempio, tale situazione assume particolare rilievo per i territori di Pomigliano d'Arco e zone limitrofe, dove insistono notevoli insediamenti industriali interessati al fenomeno del rischio amianto (Alfasud, Fiat-Avio, Alenia, eccetera, e relativo tessuto industriale indotto);

l'eventuale approvazione di tale disegno di legge, così come proposto comporterebbe anche una evidente, grave lacerazione all'interno del tessuto sociale dei lavoratori esposti che risulterebbero vittime di una marcata disparità di trattamento, insopportabile per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente —:

quali iniziative il Governo intenda assumere per la tutela della salute dei lavoratori esposti e dell'ambiente evitando le suddette disparità di trattamento e le relative conseguenze. (5-00506)

\* \* \*

### POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interrogazione a risposta orale:*

RODEGHIERO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

alcune aziende vitivinicole hanno prodotto un vitigno tranquillo bianco il cui disciplinare di produzione fissa in 4,5 g/l il tenore minimo di acidità totale espresso in acido tartarico. Sottoposto ad analisi di controllo, il vino presenta tale tenore in 4,2, g/l applicando le tolleranze analitiche (ultimo comma dell'articolo 2 del Regolamento n. 2676 del 1990) implicite dell'analisi, il vino rientrerebbe nei limiti di legge;

tuttavia il competente ufficio dichiara irregolari i campioni in quanto di fatto non ritiene che le tolleranze analitiche di legge siano applicabili ai minimi fissati dalla legge che, sempre di fatto, sarebbero invalicabili; risulta che un tale atteggiamento sia conforme a quello di altri laboratori ufficiali che ritengono inapplicabili le tolleranze analitiche di legge, ad esempio, quando un vino da tavola ha un titolo alcolometrico effettivo (da 8,81 a 8,99) inferiore al 9 per cento vol. preteso dal Regolamento n. 1493 del 1999, (ai sensi dell'all. I, p. 13);

partendo dal presupposto che nessun metodo di analisi per i vini è talmente preciso da consentire la ripetizione o la riproduzione dell'identico stesso dato, altri laboratori ufficiali di controllo, viceversa, applicherebbero il principio del « *pro reo* », e cioè che le tolleranze analitiche di cui all'articolo 2 suddetto (più precisamente: quelle concernenti la « riproducibilità » o, per i metodi che non la quantificano, del 5 per cento sono considerate, appunto, come tese a supplire la lieve imprecisione scientifica propria anche dei metodi più precisi, quelli di riferimento;

se un metodo di analisi ha in sé una imprecisione, l'oscillazione inevitabilmente si riflette anche sui minimi (o massimi) stabiliti dalle norme comunitarie o nazionali e, pertanto, ad esempio deve essere dato per scontato che un laboratorio ufficiale accertando analiticamente (metodo di riferimento) che un vino da tavola ha un titolo alcolico effettivo di 8,83 per cento vol. — rientrando la carenza di 0,17 per cento vol. nella tolleranza di 0,19 per cento vol. (Regolamento n. 2676 del 1990, capitolo 3, punto 4.3.3) rispetto al 9 per cento vol. minimo di legge — deve ritenere regolare in quanto la lieve carenza può essere attribuita alla imprecisione analitica; un pò, quindi, come il misuratore di velocità tipo Autovelox che fa scattare le contestazioni solo al di sopra del limite di tolleranza (pare 5 Km/ora), in quanto fino a 5 Km/ora in più l'eccedenza potrebbe attribuirsi alla imprecisione propria dell'apparecchio e non a una velocità

reale superiore al limite; ove non si accettasse tale punto di vista di renderebbe inutile e privo di efficacia l'intero articolo 2 del Regolamento in questione;

se si porta lo stesso campione di vino in 10 fra i più autorevoli laboratori di analisi, chiedendo la determinazione dell'acidità totale e del titolo alcolometrico effettivo, verranno certificati dati diversi fra loro con oscillazioni anche superiori, rispettivamente dello 0,3 g/l per i vini bianchi, dello 0,4 g/l per i vini rossi e dello 0,19 per cento vol. delle tolleranze analitiche; le tolleranze, già piuttosto restrittive nelle normali condizioni d'uso, sono essenziali per evitare che un'azienda, dopo aver fatto controllare un campione che riconosce la regolarità del vino, si veda contestato da altro laboratorio solo per differenze minime che, evidentemente, nascono da imprecisioni scientifiche variabili, proprie dei singoli metodi di analisi;

in altri Stati membri i laboratori di controllo applicherebbero da tempo e in via automatica le tolleranze analitiche in questione;

si trova infine conferma dell'applicabilità delle tolleranze analitiche anche nell'articolo 9, paragrafo 1, comma 2 del Regolamento n. 3201 del 1990, che testualmente recita « fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato in applicazione del regolamento (CEE) n. 1108 del 1982, della Commissione »;

le aziende hanno forti difficoltà economiche ad intentare una causa per il danno derivante da un ufficio che non riconosce ad esse le tolleranze analitiche, né possono rinunciare alla Doc per una piccola — ma per esse importante — partita di vino che si vorrebbe imporre di declassare a vino da tavola (con valore quasi dimezzato e, soprattutto, facendo mancare alla abituale clientela la qualità in discussione); né si può accettare che altri concorrenti nazionali o comunitari nelle stesse condizioni, ma soggetti ad uffici o laboratori che riconoscono le tolleranze analitiche medesime, si trovino in

condizioni più favorevoli e tali da rendere possibile una indiretta concorrenza —:

se il Ministro interrogato non ritenga di dovere esprimere un parere, per dare un indirizzo univoco sulla applicabilità o meno ai limiti di legge delle tolleranze analitiche di cui all'articolo 2 del Regolamento Vini n. 2676 del 1990. (3-00535)

\* \* \*

### SALUTE

*Interrogazione a risposta orale:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIANNI MANCUSO, MEROI, FATUZZO, GERACI e CORONELLA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

ogni anno in Italia circa 11.000 persone di età compresa tra i 15 ed i 39 anni (50 ogni 100.000) si ammalano di tumore e si stima che su una popolazione di 21 milioni di adolescenti e giovani-adulti ci siano 100.000 malati di tumore;

i dati raccolti dell'Istat in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e l'Alteg (Associazione per la lotta ai tumori in età giovanile) destano serie preoccupazioni;

secondo tale indagine il numero di individui di 15-39 anni colpiti ogni anno da un tumore è significativamente più elevato dei casi di Aids (circa 11.000 rispetto ai 6.000 del 1995 ed ai 1.400 attuali);

i tumori che hanno una maggiore incidenza sono quelli al testicolo e al seno;

è evidente come vi sia scarsa sensibilità nei confronti dei tumori in età giovanile, psicologicamente considerata come periodo della pienezza della salute, ed è peraltro altrettanto evidente che è necessario prender piena coscienza della rilevanza della questione proprio muovendo dal campanello d'allarme generato dai dati di cui si è fatto cenno —:

quali specifiche iniziative di prevenzione siano state assunte, o si intendano assumere o siano allo studio, per una seria e generalizzata prevenzione del tumore in età giovanile. (3-00533)

### **Apposizione di una firma ad una interpellanza urgente.**

L'interpellanza urgente Lettieri e Boccia n. 2-00181, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 13 dicembre 2001, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Grandi.

### **Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Bova n. 4-01660 del 13 dicembre 2001.